



Titolo

Corte federale d'appello – giudizio – natura giuridica - è tendenzialmente una *revisio prioris instantiae* - domande o eccezioni proposte per la prima volta – inammissibilità

Descrizione

In appello è inammissibile una domanda o un'eccezione nuova, non sollevata nel giudizio di primo grado. Il giudizio della Corte federale d'appello sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale si qualifica tendenzialmente non come *novum iudicium*, ma quale *revisio prioris instantiae*, così che il giudice di secondo grado non deve procedere al riesame dell'intero merito della controversia, né, a maggior ragione, deve pronunciarsi su domande nuove o eccezioni sollevate per la prima volta in grado di appello (a meno che esse non siano rilevabili d'ufficio), fermo restando la sola possibilità per il difensore dell'incolpato di modificare la linea difensiva seguita innanzi al Tribunale, adattandola alle emergenze processuali del grado di appello, senza tuttavia proporre ulteriori censure non denunciate tempestivamente (CFA, Sez. I, n. 55/2019/2020; n. 95/2019/2020).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 57/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 106, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0057 CFA del 2 dicembre 2024 (PFI/Omissis)